



## FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Segreteria Federale

Roma, 3 dicembre 2012

Circolare n. **93/2012**

A tutte le

- **SOCIETÀ AFFILIATE**
- **ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI**
- **UFFICIALI DI GARA**

LORO INDIRIZZI


---

OGGETTO: **modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU). Decreto del Ministro dell'Economica e delle Finanze del 30 ottobre 2012**

In allegato si trasmette la comunicazione dell'Ufficio Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali del CONI del 26 novembre u.s. relativa all'oggetto.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
(M.d.S. Alvaro Carboni)



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 0000212/12

Roma, 26 novembre 2012

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU). Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2012.

---

Nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012 è stato pubblicato il decreto ministeriale in oggetto, di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU) e delle relative istruzioni.

Con tali istruzioni, che costituiscono parte integrante del menzionato provvedimento, nel rispetto delle disposizioni recate dall'art. 13, comma 12-ter del d.l. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011:

- si ribadisce che mantengono validità le dichiarazioni presentate ai fini ICI, in quanto compatibili con la disciplina IMU, osservando, comunque, che l'obbligo in questione non sussiste nel caso di atti relativi ad immobili per i quali avevano trovato applicazione le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del d.lgs. n. 463/1997, concernente la disciplina del modello unico informatico (MUI);
- si precisa che l'obbligo dichiarativo IMU sorge nei casi in cui sono intervenute variazioni che comportano una diversa determinazione dell'imposta non conoscibili dal comune;
- vengono espressamente individuati e disciplinati i casi in cui la dichiarazione IMU deve essere presentata.

Tra le ipotesi di sussistenza dell'obbligo dichiarativo elencate nelle dette istruzioni, di rilievo per il settore sportivo appaiono:

- a) In riferimento al caso in cui il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria: la fattispecie degli **immobili esenti**, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni, **“destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive ....”**. In essi sono da ricomprendere non solo gli immobili posseduti utilizzati a partire dal 1° gennaio 2012, ma anche gli immobili il cui possesso e utilizzo è antecedente a tale data e che continuano ad essere posseduti e utilizzati nel corso dell'anno 2012. Nel caso di utilizzazione mista degli immobili in argomento, le istruzioni precisano che l'esenzione si applica, a partire dal 1° gennaio 2013, in proporzione all'utilizzazione non commerciale di ciascun immobile risultante da apposita dichiarazione, le cui modalità e procedure di rilascio, nonché gli elementi rilevanti ai fini del rapporto proporzionale sono stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200/2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2012. Si è ora in attesa dell'approvazione del modello di tale dichiarazione;
- b) Riguardo agli immobili che godono di riduzioni d'imposta: quelli in relazione ai quali il comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota IMU ai sensi dell'art. 13, comma 9, del surrichiamato d.l. n. 201/2011. Trattasi, in particolare, degli immobili:
- a) non produttivi di reddito fondiario contemplati dall'art. 43 del TUIR;
  - b) posseduti da soggetti passivi IRES;
  - c) locati o affittati con contratti registrati precedentemente alla data del 1° luglio 2010 e sempreché i relativi dati catastali non siano stati comunicati al momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto, ex art. 19 del d.l. n. 78/2010.

Quanto alle modalità e termini da rispettare ai fini del prescritto adempimento, premesso che i modelli di dichiarazione possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquisibili dal sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), è utile sottolineare che:

- nei casi di mutamento nella titolarità dell'immobile, tenuti alla dichiarazione, sempreché sussista il relativo obbligo, sono sia chi ha cessato di essere soggetto passivo, sia chi ha iniziato ad esserlo e, qualora più soggetti siano titolari di diritti reali sull'immobile, ciascun titolare è tenuto a dichiarare la quota

di propria spettanza. A ciascun contitolare è tuttavia consentito presentare una dichiarazione congiunta, sempreché comprensiva di tutti i contitolari;

- la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili ovvero siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;
- in ordine agli immobili per i quali l'obbligo dichiarato è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il **30 novembre 2012**. È comunque assicurato il rispetto del predetto termine di 90 giorni per gli immobili il cui possesso è avvenuto a decorrere dal 5 novembre 2012. A tal proposito occorre peraltro tener presente che, a seguito di un emendamento presentato al d.l. n. 174/2012, ancora all'esame del Senato, il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IMU verrebbe a scadere trascorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento in oggetto, quindi, il 4 febbraio 2013, essendo il giorno 3 domenica;
- la dichiarazione deve essere presentata al comune nel cui territorio sono situati gli immobili da dichiarare e se gli immobili sono ubicati in più comuni vanno redatte più dichiarazioni, ciascuna recante i dati che interessano il comune destinatario;
- la dichiarazione può, alternativamente, essere consegnata direttamente al comune destinatario, che deve rilasciare apposita ricevuta, oppure spedita in busta chiusa a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento, ovvero inviata telematicamente con posta certificata;
- per la mancata presentazione della ripetuta dichiarazione è applicabile la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, importo ridotto ad un terzo se corrisposto, unitamente al tributo, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie. Ciò stante, nel caso di dubbi circa la sussistenza dell'obbligo dichiarativo sarà bene contattare il comune di riferimento.

\*\*\*

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Raffaele Pagnozzi)

